

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL "BONUS SCUOLA"

## Articolo 1 – istituzione del BONUS SCUOLA e finalità

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione, il Comune di Sogliano al Rubicone istituisce il BONUS SCUOLA con l'intento di supportare le famiglie nell'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, attraverso un contributo a parziale copertura delle spese necessarie per la frequenza scolastica.

## Articolo 2 – destinatari del BONUS SCUOLA

1. Il BONUS SCUOLA è destinato a studenti di età inferiore ad anni 21, residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone ed iscritti a corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di primo e secondo grado o a corsi di formazione riconosciuti dall'ordinamento nazionale e regionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di studenti in affidamento a famiglie residenti a Sogliano al Rubicone.

2. Il beneficio può essere utilizzato per:

- libri di testo
- materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione
- attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa
- trasporto scolastico

3. Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa.

## Articolo 3 – misura del BONUS SCUOLA

1. La misura del BONUS SCUOLA è diversificata sulla base dell'ordine e grado della scuola, secondo quanto riportato nelle sottostanti tabelle riepilogative:

**Tab. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado**

| Tipologia Frequenza  | Contributo annuo |
|--|------------------|
| a) Frequenza nel Comune di Sogliano al Rubicone o in altri Comuni per le motivazioni indicate all'art. 5 comma 1a del presente regolamento | 250              |
| b) Frequenza in Comuni limitrofi per le motivazioni per le motivazioni indicate all'art. 5 comma 1b del presente regolamento               | 550              |

**Tab. 2 Scuola Secondaria di Secondo Grado/ Corsi obbligo formativo**

| Tipologia Frequenza | Contributo annuo |
|---------------------|------------------|
| Frequenza ordinaria | 550              |

L'importo del BONUS SCUOLA è maggiorato:

- del 30% (trenta per cento) per gli allievi disabili, certificati ai sensi della l. n. 104/1992;
- del 20% (venti per cento) per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati dal S.S.N. ai sensi normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

2. Qualora lo studente sia ripetente il BONUS SCUOLA, sarà assegnato con le seguenti modalità:

**Tab. 3 Bonus Studente Ripetente**

|                                     |  |              |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Frequenza presso lo stesso Istituto | 1) Scuola secondaria di primo grado  | Nessun bonus |
|                                     | 2) Scuola secondaria di primo grado in altri Comuni per ragioni previste dall'art. 5 comma 1/b del presente regolamento. | 350 euro     |
|                                     | 3) Scuola secondaria di secondo grado  | 350 euro     |

|                                   |                                       |              |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Frequenza presso Istituto diverso | 1) Scuola secondaria di primo grado   | Nessun bonus |
|                                   | 2) Scuola Secondaria di secondo grado | 450 euro     |

#### Articolo 4 – modalità di assegnazione del BONUS SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado

1. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado il BONUS viene assegnato sulla base degli elenchi degli alunni iscritti, comunicati dagli Istituti Comprensivi territoriali, previa richiesta delle famiglie.

2. In sede di prima applicazione e per l'anno scolastico 2017-2018, si stabilisce che l'Ufficio Scuola, ad avvenuto ricevimento degli elenchi degli iscritti alla scuola secondaria di primo grado da parte degli Istituti Comprensivi, provvede ad inviare apposita comunicazione alle famiglie, richiedendo di presentare la richiesta per l'assegnazione del BONUS SCUOLA, con le modalità indicate ai successivi punti 5 e 6.

3. A decorrere dall'A.S. 2018/2019 la comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo sarà inviata esclusivamente alle famiglie degli studenti frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado e per le successive classi, alle sole famiglie dei nuovi iscritti.

4. In caso di separazione giudiziale - consensuale o interruzione della convivenza, il BONUS SCUOLA potrà essere concesso al genitore affidatario. Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante potrà essere concesso al tutore nominato con decreto del Giudice.

5. Ai fini dell'assegnazione del BONUS SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado la documentazione da presentare **entro e non oltre il 15 SETTEMBRE** è la seguente:

- ✓ richiesta di assegnazione del BONUS SCUOLA redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Sogliano al Rubicone;
- ✓ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

6. Il richiedente la concessione del BONUS SCUOLA, deve dichiarare:

- ✓ di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
- ✓ di accettare le disposizioni del presente regolamento comunale per l'assegnazione del BONUS SCUOLA.
- ✓ le modalità di pagamento da utilizzarsi (bonifico bancario/postale o per cassa)

7. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti di assegnazione dei contributi finanziari di cui al regolamento comunale;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal beneficio;
- i dati in possesso dell'Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione di elenchi/ graduatorie relativi al beneficio del BONUS SCUOLA sono pubblici;

8. La richiesta del BONUS SCUOLA per gli studenti della scuola secondaria di primo grado resta valida fino alla conclusione del ciclo scolastico, fermo restando l'obbligo in capo ai genitori di comunicare tempestivamente all'Ufficio Scuola eventuali variazioni relative al beneficiario del BONUS e/o alle modalità di riscossione dello stesso.

9. La concessione e liquidazione del BONUS sarà effettuata **entro il 15 Ottobre** di ciascun anno.

10. Qualora la richiesta assegnazione del BONUS SCUOLA sia presentata fuori termine, ma entro la chiusura dell'esercizio, la concessione del beneficio economico potrà essere effettuata sulla base della disponibilità delle

risorse finanziarie a bilancio. Le richieste di assegnazione del BONUS SCUOLA presentate oltre la chiusura dell'esercizio non saranno in ogni caso accolte.

### **Articolo 5 – casi particolari**

1. Agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado frequentanti istituti siti in Comuni limitrofi, il BONUS è assegnato con le seguenti modalità:

- a) nella misura prevista all'articolo 3 tabella 1/a del presente regolamento qualora pur in presenza di plesso scolastico nelle vicinanze del luogo di residenza dello studente e/o del servizio di trasporto scolastico comunale, si sia optato per ragioni personali, familiari ecc. per l'iscrizione in istituti localizzati in altri Comuni.
- b) nella misura prevista all'art. 3 tabella 1/b qualora la scelta di iscriversi in tali Istituti sia dovuta esclusivamente alla mancanza sul territorio comunale del plesso scolastico nelle vicinanze del luogo di residenza dello studente e non si usufruisce di alcun servizio di trasporto a carico dell'Ente;

2. L'assegnazione del BONUS in tali casi è effettuata esclusivamente sulla base di apposita richiesta secondo le modalità previste dal successivo articolo 6.

### **Articolo 6 – modalità di assegnazione del BONUS SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e per casi particolari**

1. Per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado il BONUS viene assegnato sulla base di apposita richiesta da parte delle famiglie degli studenti o direttamente dagli studenti maggiorenni residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, da presentare annualmente, di norma non oltre il 15 Settembre di ciascun anno. La concessione e liquidazione del BONUS sarà effettuata entro il mese successivo.

2. La richiesta di assegnazione del BONUS SCUOLA dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio Scuola presso l'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico. Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere presentata a nome del genitore.

3. In caso di separazione giudiziale - consensuale o interruzione della convivenza, il BONUS SCUOLA può essere concesso al genitore affidatario. Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante potrà essere concesso al tutore nominato con decreto del Giudice.

4. Ai fini dell'assegnazione del BONUS SCUOLA per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, la documentazione da presentare è la seguente:

- richiesta di assegnazione del BONUS SCUOLA redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Sogliano al Rubicone;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

5. Il richiedente la concessione del BONUS SCUOLA, oltre ad indicare i dati dello studente, i dati relativi alla scuola ed alla classe di frequenza ed i dati del beneficiario del BONUS, deve dichiarare:

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
- di accettare le disposizioni del regolamento comunale per l'assegnazione del BONUS SCUOLA.
- le modalità di pagamento da utilizzarsi (bonifico bancario/postale o per cassa)

6. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 sul trattamento dei dati personali, che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti di assegnazione dei contributi finanziari di cui al regolamento comunale;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal beneficio;

- i dati in possesso dell'Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
  - i dati finali necessari alla formulazione di elenchi/ graduatorie relativi al beneficio del BONUS SCUOLA sono pubblici;
7. Qualora la richiesta assegnazione del BONUS SCUOLA sia presentata fuori termine, ma entro la chiusura dell'esercizio, la concessione del beneficio economico potrà essere effettuata sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio. Le richieste di assegnazione del BONUS SCUOLA presentate oltre la chiusura dell'esercizio non saranno in ogni caso accolte.

#### **Articolo 7 – assegnazione del BONUS SCUOLA**

1. L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal competente Ufficio dell'ente (Ufficio Scuola) e la concessione e liquidazione del BONUS viene effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico **entro il mese successivo** a quello di scadenza per la presentazione delle richieste.

2. Le domande di assegnazione del BONUS si considerano ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti e complete di firma e di allegati come indicato negli articoli 4 e 6 del presente regolamento
- presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ente;
- inviate nei termini e secondo le modalità indicate nel regolamento;

3. Le somme in favore dei soggetti beneficiari del BONUS SCUOLA di cui al presente regolamento sono compensabili con i debiti nei confronti dell'Ente di natura non tributaria a carico dei medesimi risultanti certi, liquidi ed esigibili alla data di concessione del beneficio. Le somme da recuperare vengono, su disposizione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, trattenute fino a compensazione del debito. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato.

4. La compensazione di cui al comma 3 viene effettuata in termini di cassa, fermo restando che l'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle stesse, nel rispetto del principio di integrità del bilancio di previsione.

#### **Articolo 8 - controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte - Accertamenti**

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

3. Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### **Articolo 9 - Cumulabilità del Bonus Scuola**

1. Il Bonus Scuola è cumulabile con altri contributi concessi con le medesime finalità.

#### **Articolo 10 – disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore dalla data di esecutività ovvero di immediata esecutività della delibera.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata:

- la disciplina dei contributi di cui al capo II e III del "Regolamento per la concessione di contributi economici a studenti" approvato con deliberazione C.C. 52 del 30/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre resta in vigore il Capo IV regolante i rimborsi delle tasse di iscrizione ad università, corsi professionali e di specializzazione, nonché a master universitari;

- la disciplina dei contributi del “*Regolamento per l’elargizione di un contributo per l’acquisto di attrezzature informatiche a famiglie con studenti*” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27.09.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.